

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNE DI CASTIONS DI STRADA



ZONA D2/H2-INDUSTRIALE/COMMERCIALE
DI INTERESSE COMUNALE
PIANO PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Legge 22 ottobre 1971, n.865, art.27

VARIANTE 4

RA

Relazione adeguamento PPR
(art.57 quarter LR 5/2007)

Il professionista incaricato:
Dott. Pian. PAOLO DE CLARA

Collaboratori
Dott. RICCARDO MEDEOSI

INDICE

1. I riferimenti normativi per l'attività di adeguamento.....	3
2. Inquadramento dei luoghi.....	4
3. Analisi parte statutaria e parte strategica del PPR.....	6
4. La verifica di coerenza con obiettivi indirizzi e direttive.....	7
5. Il recepimento delle prescrizioni d'uso.....	11

Premessa

La presente relazione è parte integrante della variante n. 4 al PIP zona D2/H2 e viene redatta ai sensi dell'art. 57 quater co.3 della LR 5/2007 per effetto del quale si opera l'adeguamento al Piano paesaggistico regionale per la presenza di aree tutelate ai sensi del D.Lgs 42/2004, parte III, art 142. co.1 lett. b)

Nelle more dell'attività di conformazione del PRGC del Comune di Castions di Strada al Piano paesaggistico regionale, le varianti (anche riferite alla pianificazione attuativa) che hanno riflessi con il PPR ed interessano porzioni del territorio comunale sono oggetto di adeguamento.

Nel caso di specie, le aree interessate dalla variante al Piano per insediamenti produttivi (d'ora in poi PIP) insistono entro una fascia di tutela paesaggistica di 300 metri generata dalla presenza dei laghi (ex cava Puntelli ed ex Cava Comand) per effetto della quale i contenuti degli atti di pianificazione urbanistica, ancorchè attuativa, devono essere integrati con quanto all'art. 57 quater comma 3 della LR 5/2007 e smi.

Per le finalità di quanto previsto dalla legge si procede di seguito con l'attività di adeguamento.

1. I riferimenti normativi per l'attività di adeguamento

La vigenza del Piano paesaggistico pone in capo alle amministrazioni comunali, la conformazione dello strumento urbanistico alle disposizioni del PPR. In particolare, per le varianti che non coinvolgono l'intero territorio comunale e non hanno un carattere generale, nelle more di una più ampia attività di allineamento si procede con l'adeguamento puntuale.

Il PPR-FVG è organizzato in una parte statutaria, una parte strategica e una dedicata alla gestione. Il Piano riconosce le componenti paesaggistiche attraverso i seguenti livelli di approfondimento fondamentali:

- a scala generale omogenea riferita agli "ambiti di paesaggio" (ai sensi dell'articolo 135 del Codice);
- a scala di dettaglio finalizzato al riconoscimento dei "beni paesaggistici" (ai sensi degli articoli 134 e 143 del Codice) che comprende: immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico; aree tutelate per legge; ulteriori contesti individuati dal piano.

La parte strategica è costituita dalla composizione di tre distinte reti: la rete ecologica, la rete dei beni culturali e la rete della mobilità lenta.

L'area di intervento interessa un bene paesaggistico di cui alla parte III del D.lgs 42/2004 e smi mentre non intercetta ulteriori contesti. Per tale casistica non si procederà con la trattazione della lettera c) di cui al comma 3 dell'art 57 quater della LR 5/2007 ma esclusivamente di quanto previsto alle lettere a-b) del medesimo comma.

3. L'adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani al PPR richiede:

a) la coerenza con gli obiettivi statuari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati;

b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all' articolo 134 del decreto legislativo 42/2004 ;

c) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all'articolo. 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004.

In ordine al procedimento di adeguamento, l'art. 14 co. 8 delle Nta del PPR dispone che:

8. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13, comma 6, la partecipazione dei competenti organi del Ministero al procedimento di adeguamento o conformazione alle previsioni del PPR degli strumenti urbanistici attuativi, delle loro varianti e delle varianti agli strumenti urbanistici generali non sostanziali, ivi compresi quelli derivanti da accordi di programma, è assicurata dall'acquisizione del parere del soprintendente, da esprimere entro il termine perentorio di 90 giorni. Il decorso infruttuoso di tale termine equivale ad assenso senza condizioni e produce gli effetti di cui all'articolo 146, comma 5, del Codice.

2. Inquadramento dei luoghi

Il Comune di Castions di Strada, posto nella bassa pianura friulana, si estende su una superficie di 32,84 Km² con un'altitudine media di 23 m s.l.m. I Comuni confinanti sono così individuati: Bicinicco, Carlino, Gonars, Mortegliano, Muzzana del Turgnano, Pocenia, Porpetto, San Giorgio di Nogaro e Talmassons.

Il PIP, quale strumento della pianificazione attuativa, introdotto dalla Legge 865/1971 secondo le disposizioni di cui all'art. 27, attiene lo sviluppo e la gestione delle aree per insediamenti produttivi.

Il PIP, entro il quale si opera riclassificazioni "di minima" in forma puntuale e confinata su alcune aree già urbanizzate ed in parte edificate, è posto nel quadrante nord del territorio comunale in attestazione alla Sr 252 ed alla Sr 353. La superficie così come riconosciuta in zona D2/H2 dal PRGC ha un'estensione di 25 ha ed ha trovato una sua attuazione a partire dal 1995, anno in cui è stato approvato il Piano per insediamenti produttivi zona D2/H2. A distanza di tempo ed a fronte di un'infrastrutturazione delle aree, si è raggiunto uno stato avanzato di attuazione delle previsioni edificatorie, di cui si registrano alcune limitate porzioni da completare.

Entro una distanza di 300 mt dal confine est del PIP è presente un bene tutelato ai sensi della parte III costituito da due laghi che fanno riferimento alla ex Cava Putelli ed alla ex Cava Comand.

Tale tutela interessa solo una porzione del PIP, quella attestata verso est, che risulta altresì confinata dalla presenza della Sr 353 e dalle aree prospicienti il bene tutelato.

2.1 Viste del bene paesaggistico

Si riportano di seguito alcune foto rappresentative del contesto verso la zona produttiva e verso il bene tutelato. (si evidenzia nelle foto 1 e 3 la presenza di un primo elemento di schermatura che dovrà essere implementato ai sensi dell'art. 6 bis delle Nta del PIP). Le foto 5 e 6 riprendono degli scatti all'interno del PIP nel quadrante di interesse.

Mappatura 2.1: Rappresentazione coni di inquadramento fotografico



Foto 1- vista da Sr 353 verso zona produttiva direzione Castions di Strada



Foto 2- vista da Sr 353 verso bene tutelato direzione Castions di Strada



Foto 3- vista da Sr 353 verso zona produttiva direzione Mortegliano



Foto 4 - vista da Sr 353 verso bene tutelato direzione Castions di Strada



Foto 5 - vista interna zona PIP aree in variante



Foto 6 - vista interna zona PIP aree in variante



3. Analisi parte statutaria e parte strategica del PPR

Il PPR fa ricadere il comune di Castions di Strada, nella AP 10 Bassa Pianura Friulana ed Isontina.

A partire dal webgis disponibile sul sito istituzionale della Regione FVG, è stata operata un ricerca dei contenuti del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) con il fine di connotare il sistema di tutele presenti nella zona interessata dalla variante. In particolare le rappresentazioni che seguono inquadrano l'area, all'interno della parte statutaria e della parte strategica del PPR.

Fig. 3.1: Estratto parte statutaria PPR (fonte webgis PPR) in verde tratteggiato una macro localizzazione delle aree




Fig. 3.2: Estratto parte strategica PPR (fonte webgis PPR) in verde tratteggiato una macro localizzazione delle aree




Fig. 3.3: Estratto Allegato RE1 - Uso del suolo della rete ecologica regionale (fonte: PPR FVG)

in arancio tratteggiato una macro localizzazione delle aree



Dalla consultazione degli strati informativi del Piano paesaggistico, emerge che per la componente statutaria (fig. 3.1) l'area di intervento risulta interessata dalla sola tutela paesaggistica determinata dalla fascia di rispetto dei 300 mt da laghi.

Per quanto attiene alla componente strategica del PPR (fig. 3.2) l'area di intervento non risulta essere interessata da alcuna componente delle tre reti (ecologica, beni culturali e mobilità lenta) o altri contenuti attinenti.

Per completezza si è inteso inserire anche la tavola dell'Uso del suolo della rete ecologica regionale, a rappresentare che l'area su cui si interviene appartiene alla categoria strutturale "aree urbanizzate/antropizzate".

4. La verifica di coerenza con obiettivi indirizzi e direttive

Nel presente paragrafo, si opera una verifica nel rispetto di quanto richiesto all'art. 57 co.3 lett. a).

La normativa del PPR, in funzione del livello di integrità, di permanenza e rilevanza dei valori paesaggistici riconosciuti al territorio, individua gli obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio da attribuire a ciascuno di essi e all'intero territorio considerato

Gli obiettivi della parte statutaria del PPR sono:

- a) *assicurare che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono coinvolgendo i soggetti e le popolazioni interessate;*
- b) *conservare gli elementi costitutivi e le morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;*
- c) *riqualificare le aree compromesse o degradate;*

d) salvaguardare le caratteristiche paesaggistiche del territorio considerato, assicurandone, al contempo, il minor consumo di suolo;

e) individuare le linee di sviluppo urbanistico ed edilizio dell'ambito territoriale, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati.

Analizzati gli obiettivi per la parte statutaria del PPR e tenuto conto che la Variante opera in sede attuativa, con la difficoltà oggettiva talvolta di rapportare obiettivi che possono essere letti ad una scala molto più alta, si ritiene che le modifiche introdotte possano essere lette entro una sostanziale coerenza, in particolare rispetto agli obiettivi d) ed e), trattandosi di riclassificazioni che confinano interventi in aree già vocate alla funzione produttiva ed assistite da una normativa altresì dedicata per le aree che insistono entro aree tutelate. (cfr. art 6 bis delle NTA del PIP)

Gli obiettivi della parte strategica del PPR sono:

a) mettere il paesaggio in relazione con il contesto di vita delle comunità, con il patrimonio culturale e naturale, considerandolo quale fondamento della identità;

b) individuare, conservare e migliorare i patrimoni naturali, ambientali, storici e archeologici, gli insediamenti e le aree rurali per uno sviluppo di qualità della regione;

c) contrastare la perdita di biodiversità e di servizi ecosistemici;

d) perseguire la strategia di "consumo zero" del suolo;

e) conservare la diversità paesaggistica contrastando la tendenza all'omologazione dei paesaggi;

f) tutelare e valorizzare dal punto di vista paesaggistico le reti e le connessioni strutturali regionali, interregionali e transfrontaliere;

g) indirizzare i soggetti operanti a vari livelli sul territorio alla inclusione del paesaggio nelle scelte pianificatorie, progettuali e gestionali.

In correlazione con quanto riportato nella valutazione di coerenza con gli obiettivi per la parte statutaria anche per gli obiettivi riferiti alla parte strategica del PPR si può stabilire una sostanziale coerenza atteso, che le modifiche previste sono in piena sintonia con l'obiettivo di cui alla lettera d), trattandosi di riclassificazioni entro aree urbanizzate e già riconosciute alla funzione produttiva.

Al fine di operare la coerenza con gli indirizzi e le direttive contenute all'art. 22 delle NTA del PPR, si premette che rispetto alla classificazione dei laghi operata al comma 3 del medesimo articolo, nel caso in esame trattasi di "laghi artificiali di cava".

La tabella che segue riprende gli indirizzi e le direttive riportati rispettivamente al comma 5 ed al comma 6 dell'art. 22 delle NTA del PPR.

Tab.4.1: Verifica di coerenza con gli indirizzi del bene paesaggistico

Indirizzi di cui all'art. 22 co.5 delle NTA del PPR	Verifica coerenza
<p><i>a) limitare e ridurre le trasformazioni e l'artificializzazione dei territori contermini ai laghi, favorendo il miglioramento dei loro caratteri naturalistici e paesaggistici;</i></p>	<p>La variante opera entro un'area riconosciuta alla funzione produttiva che si presenta urbanizzata ed in larga parte edificata. Le riclassificazioni operano degli interscambi nella zonizzazione con previsioni che erano già contemplate in sede di approvazione del PIP e successivamente rivisitate in sede di variante n.3. La normativa di Piano ha un articolo dedicato alle attenzioni progettuali ed agli adempimenti per opere ricadenti in aree tutelate a fini paesaggistici. Pertanto la variante è coerente con l'indirizzo.</p>
<p><i>b) conservare gli elementi di naturalità autoctoni, anche recentemente affermatasi, riducendo i processi di trasformazione e frammentazione degli ecosistemi lacustri, promuovendone la connessione alla rete ecologica regionale e locale, ed incrementare la connettività ecologica secondo gli indirizzi e le direttive formulati per gli ecotopi della rete nelle schede d'ambito di paesaggio;</i></p>	<p>Dalla consultazione della parte strategica del PPR, l'area di intervento non ricade nelle previsioni che concorrono al sistema di aree che compongono la rete ecologica. La presenza della SR 353 che si interpone tra l'area produttiva e gli impianti della cava, unitamente alla portata delle rivisitazioni azzonative previste con la presente variante, non si riscontrano "incoerenze" con l'indirizzo, o meglio non si registra una correlazione con i contenuti della variante.</p>
<p><i>c) promuovere interventi di riqualificazione naturalistica delle componenti idrologiche, garantendone – ove compatibile con le esigenze di tutela degli habitat e delle specie di flora e di fauna – l'accessibilità e la fruibilità pubblica dei territori per lacuali attraverso interventi di promozione della mobilità lenta (percorsi ciclo-pedonali, sentieri, ippovie, etc.) e la creazione o il mantenimento di adeguati accessi pubblici e varchi visuali verso il lago;</i></p>	<p>Indirizzo non correlabile con i contenuti della variante.</p>
<p><i>d) riqualificare gli insediamenti peri-lacustri a prevalente specializzazione turistico-balneare (Lago di Barcis, Lago di Predil, Lago di Cavazzo), migliorandone la qualità ecologica, paesaggistica, urbana e architettonica anche al fine di migliorare l'offerta ricettiva e gli spazi e servizi per il turismo e per il tempo libero;</i></p>	<p>Indirizzo non correlabile con i contenuti della variante.</p>
<p><i>e) salvaguardare e valorizzare i caratteri paesaggistici e storico-identitari delle aree dei territori contermini ai laghi naturali e dei paesaggi rurali montani storici, e in particolare i pascoli, al fine di contrastarne la frammentazione, riduzione e eliminazione progressiva;</i></p>	<p>Indirizzo non correlabile con i contenuti della variante.</p>
<p><i>f) tutelare e valorizzare le dighe e i manufatti idraulici di interesse storico-culturale realizzati fino ai primi anni del Secondo Dopoguerra, per la produzione di energia idroelettrica; tutelare e valorizzare gli edifici di valore storico culturale, compresi entro le fasce di tutela, considerando sia i beni già individuati nel Quadro conoscitivo che gli ulteriori beni e valori riconosciuti con la pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica;</i></p>	<p>Indirizzo non correlabile con i contenuti della variante.</p>

<p><i>g) ridurre la pressione insediativa sugli ecosistemi lacustri attraverso piani attuativi o progetti di sottrazione dei detrattori di qualità paesaggistica, di interventi di bonifica ambientale e di riqualificazione o rinaturazione dei paesaggi degradati, individuati con la pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica.</i></p>	<p>Indirizzo non correlabile con i contenuti della variante.</p>
---	--

Per quanto emerge dalla valutazione di coerenza con gli indirizzi, non si registrano disallineamenti, atteso che la coerenza può essere rilevabile solo con l'indirizzo di cui alla lettera a) mentre per gli altri punti, le previsioni di variante non sono relazionabili.

Verificato che le direttive formulate al comma 6 del medesimo art. 22 delle NTA del PPR sono strutturate per singolo indirizzo, a tal fine si riprendono esclusivamente le direttive correlate all'indirizzo di cui alla lettera a).

Tab.4.2: Verifica di coerenza con le direttive del bene paesaggistico

Direttiva di cui all'art. 22 co.6 delle NTA del PPR	Verifica coerenza
<p>a) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 5, lettera a), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione prevedono, tenuto conto delle informazioni contenute nel Quadro conoscitivo, interventi di riqualificazione e rinaturazione volti a:</p>	
<p><i>i) individuare le zone di criticità paesaggistiche ed ecosistemiche ove prevedere interventi di riqualificazione, con particolare riferimento alle aree interessate da processi di artificializzazione e alterazione delle componenti valoriali del paesaggio lacustre, anche in relazione al ripristino della connettività ecologica e delle aree tampone a tutela delle aree naturali protette, secondo gli indirizzi e le direttive formulati per gli ecotopi della rete ecologica regionale e locale nelle schede d'ambito di paesaggio; la rete ecologica locale è individuata con l'applicazione delle metodologie di cui al "Vademecum Rete Ecologica Locale";</i></p>	<p>Direttiva non correlabile con le modifiche introdotte con la variante e la portata delle stesse.</p>
<p><i>ii) riconoscere le aree caratterizzate dalla presenza di valori ecosistemici e paesaggistici, di testimonianza storico-culturale, nelle quali escludere interventi di trasformazione edilizia e infrastrutturale;</i></p>	<p>Direttiva non correlabile con le modifiche introdotte con la variante e la portata delle stesse.</p>
<p><i>iii) potenziare la connessione e la connettività ecologica tra i territori contermini ai laghi e le aree contigue agli stessi, con particolare attenzione alla riqualificazione dei connettivi lineari su base idrografica di cui all'articolo 43 e della rete idrografica minore;</i></p>	<p>Direttiva non correlabile con le modifiche introdotte con la variante e la portata delle stesse.</p>
<p><i>iv) garantire la conservazione e il miglioramento ecologico dei laghetti alpini quali habitat di specie per gli anfibi;</i></p>	<p>Direttiva non correlabile con le modifiche introdotte con la variante e la portata delle stesse.</p>
<p><i>v) contenere i nuovi carichi insediativi entro i limiti delle aree urbanizzate come individuate nella "Carta uso del suolo della Rete ecologica regionale" e garantire che gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia in dette aree non compromettano le visuali connotate da un valore estetico-percettivo;</i></p>	<p>La variante opera all'interno di aree individuate come aree urbanizzate nella "Carta uso del suolo della Rete ecologica regionale". La normativa del PIP, all'art 6 bis dispone specifiche prescrizioni nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica, atte a garantire che gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia in dette aree non compromettano le visuali.</p>

<i>vi) preservare gli spazi aperti lacustri residui, contrastare il processo di impermeabilizzazione dei territori contermini ed evitare la formazione di nuova edificazione, favorendo il recupero dell'esistente;</i>	La variante è coerente con tale direttiva.
<i>vii) per i laghi artificiali, in sede di adeguamento o conformazione degli strumenti urbanistici generali al PPR, definire, nelle aree urbanizzate come individuate nella "Carta uso del suolo della Rete ecologica regionale", gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 143, comma 4, lettere a) e b), tenendo conto dello stato di compromissione antropica;</i>	Tale attività viene demandata alla fase di conformazione del Piano regolatore al PPR, atteso che nella direttiva è disposto che tale attività attiene agli strumenti urbanistici generali, ritenuto oltremodo che in quella sede possano essere affrontate delle valutazioni più approfondite che non sono proprie della fase attuativa e della limitata portata della presente variante.

Per quanto l'analisi di coerenza non abbia portato a evidenze rispetto alla lettera g) degli indirizzi di cui alla tabella 4.1, si fa evidenza della direttiva collegata che può essere relazionata ai contenuti della variante:

g) ai fini del perseguimento dell'indirizzo di cui al comma 5, lettera g), gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione:

- sono improntati all'obiettivo dell'azzeramento del consumo di suolo definito a livello europeo già con la "Strategia tematica per la protezione del suolo del 2006"; (..)

La variante è coerente con la direttiva, in quanto opera delle riclassificazioni confinate a modifiche puntuali, stimolando il completamento delle previsioni residuali in luogo di previsioni in nuove aree esterne al PIP che possano determinare nuovo consumo di suolo, privilegiando ambiti già urbanizzati e inseriti in contesti già vocati all'edificazione.

5. Il recepimento delle prescrizioni d'uso

Le prescrizioni d'uso, per il bene paesaggistico che interessa la Variante n. 4 al PIP, sono contemplate al comma 7 dell'art. 22 della NTA del PPR.

Le stesse sono organizzate, su 5 punti elencati con le lettere a, b, c, d, e.

Trattandosi di una variante ad uno strumento attuativo e dato il corpo normativo del PIP, si ritiene di operare una verifica di rispondenza e, nel caso un recepimento, di quanto disposto alla lettera a), mentre per le lettere b) e c) riguardanti il distinguo delle regime autorizzativo viene inserito solo un rimando dinamico nelle norme del PIP alle prescrizioni del bene. (cfr. introduzione comma 8 all'art. 6bis delle NTA del PIP)

Riguardo quanto stabilito delle lettere d) ed e) delle prescrizioni d'uso, non vengono considerate in quanto da condursi nell'ambito della variante generale al PRGC di conformazione al PPR e da declinarsi successivamente alla pianificazione attuativa.

La tabella che segue mantiene i medesimi identificativi (in numeri) sia per le prescrizioni d'uso così come riportati all'art. 22 delle NTA del PPR che i riferimenti dei commi dell'art. 6 bis delle NTA del PIP.

In grassetto sono evidenziati i contenuti che già contemplano le prescrizioni d'uso nelle NTA del PIP, intendendosi già recepite.

Per quanto sopra, al fine di dare completa correlazione al recepimento delle prescrizioni d'uso del bene tutelato, si opera comunque un'integrazione nelle NTA del PIP con un rimando dinamico per quanto non contemplato. (testo in rosso)

Tab. 5.1: Tabella di confronto ai fini del recepimento delle prescrizioni d'uso

Estratto prescrizioni d'uso di cui all'art. 22 comma 7 delle NTA del PPR	Articolo 6 bis delle NTA del PIP
<p>a) <i>Non sono ammissibili:</i></p> <p><i>per tutti i laghi e relativi territori contermini:</i></p> <p>1) <i>interventi e opere che determinino una riduzione dello stato di conservazione</i></p> <p><i>i habitat Natura 2000 o di habitat di interesse conservazionistico così come individuati negli strumenti previsti dall'articolo 43, comma 6;</i></p> <p>2) <i>interventi in contrasto con le finalità di conservazione e ripristino della connettività ecologica così come individuate negli strumenti previsti dall'articolo 43;</i></p> <p>3) <i>interventi che alterino gli elementi propri dello skyline identitario, individuati dagli strumenti urbanistici generali od attuativi;</i></p> <p>4) <i>interventi che occludano i varchi e le visuali panoramiche verso il lago che si aprono dai tracciati e dai belvedere accessibili al pubblico, tenendo conto di quelli eventualmente già riconosciuti dagli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e da individuarsi compiutamente in sede di adeguamento o conformazione degli stessi al PPR, o che occludano la vista dal lago dei beni culturali indicati nel Quadro Conoscitivo;</i></p> <p>5) <i>realizzazione all'esterno delle aree urbanizzate come individuate nella "Carta uso del suolo della Rete ecologica regionale", di discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36</i></p> <p><i>(Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);</i></p> <p>6) <i>la realizzazione di nuove aree per attività estrattive;</i></p> <p>7) <i>negli ecotopi con funzione di aree core,</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lunghezza massima edifici ml 60,00 con interdistanza minima di ml 10. Il Sindaco ha facoltà di concedere deroga alla lunghezza massima stabilita di ml 60,00 qualora dimostrata necessaria per esigenze del ciclo produttivo. 2. Superficie a verde nell'ambito del lotto >15% superficie lotto con prioritario di messa a dimora nella fascia alberata di Piano di piante di specie tipica locale idonea a formazione di barriera dell'altezza minima non inferiore a ml. 5,00. La barriera deve essere disposta in modo da ridurre l'impatto visivo dovuto agli insediamenti produttivi, percepibile dalle viabilità principali ovvero dalla Strada Statale e da quella di accesso al P.I.P, e deve avere profondità minima di ml 10,00". 3. Pavimentazione esterna di tipo filtrante limitata ai percorsi ed alla sosta dei mezzi da documentarsi nel progetto di cui al successivo comma 7. 4. Le baracche, box, contenitori.... di cui al comma 3 art. 6, sono occultate alla vista mediante barriera vegetale sempreverde a densità colma. 5. Le recinzioni sono costituite da siepi di piante di specie autoctone, anche abbinata a rete, quest'ultima di altezza massima di ml. 2,00. 6. Pareti e serramenti esterni con colori tenui escluso cemento, manti di copertura con tinta non riflettente la luce. 7. Il progetto sarà corredato da un programma di sistemazione dell'intera area interessata. Il programma sarà composto di una parte di stato di luogo e contesto territoriale, e di una parte di progetto, in cui sarà dimostrato anche come il valore paesaggistico è tutelato, recuperato e sviluppato. Il programma prevede comunque:

<p><i>interventi di realizzazione di cave, discariche (ad eccezione, per i soli laghi artificiali, delle discariche per inerti), impianti di smaltimento di fanghi e rifiuti, allevamenti zootecnici di tipo industriale, impianti di biogas, campi fotovoltaici a terra con superficie superiore a 20 mq, o impianti eolici con potenza complessiva superiore a 20 kw.</i></p> <p><i>8) l'installazione di mezzi pubblicitari che occludano o alterino le visuali panoramiche, nonché lungo le strade panoramiche</i></p>	<p>a) recupero e valorizzazione di beni di interesse paesaggistico ed archeologico;</p> <p>b) mitigazione di impatto visivo ed inserimento paesaggistico di opere diverse da quelle di cui alla lett. a);</p> <p>c) esclusione od occultamento di depositi all'aperto;</p> <p>d) sistemazione di aree scoperte a vista;</p> <p>e) adozione di misure di antinquinamento di acque superficiali circostanti;</p> <p>Le opere complementari per le finalità di cui al periodo precedente sono previste realizzate entro il termine di validità di Concessione od Autorizzazione.</p> <p>8. Le opere, rispettano le prescrizioni d'uso di cui all'art. 22 comma 7 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.</p>
--	---